



ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE
DELLA SOTTOMISURA 2.1
"SOSTEGNO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA"**

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 2.1 "SOSTEGNO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA"

INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Dotazione finanziaria	3
2. Beneficiari e destinatari finali.....	3
2.1 Beneficiari	3
2.2 Destinatari finali dei servizi di consulenza	5
2.3 Condizioni di accesso.....	5
2.4 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
3 Interventi finanziabili e spese ammissibili	7
3.1 Tipologie di consulenza	7
3.2 Tematiche.....	7
3.3 Condizioni di ammissibilità degli interventi	9
3.3.1 Localizzazione degli interventi	9
3.3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva e miele	9
3.4 Massimali e minimali.....	9
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	10
3.5.1 Spese ammissibili	10
3.5.2 Spese non ammissibili	10
3.6 Intensità del sostegno	10
3.7 Cumulabilità.....	10
4 Criteri di selezione/valutazione	11
5 Tempistica e contenuti della domanda di aiuto	12
6 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	12

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata "2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza" di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, è finalizzata alla concessione di sostegno economico per aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel suddetto regolamento, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento.

Con il presente bando si intende perseguire l'obiettivo di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell'innovazione attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la fornitura di servizi di consulenza rivolti agli imprenditori del settore agricolo, agroalimentare e forestale e ai gestori del territorio operanti in zone rurali.

I servizi di consulenza di cui alla sottomisura 2.1 concorrono alla trattazione tematica delle seguenti Focus area di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5C	5D	5E
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l'annualità 2018 per la sottomisura 2.1, è pari a euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00).

2. Beneficiari e destinatari finali

2.1 Beneficiari

In coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013, il beneficiario del sostegno è il prestatore di servizi di consulenza/organismo dotato di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

Il beneficiario ammesso a presentare domanda di aiuto deve essere un soggetto pubblico o privato, abilitato a svolgere attività di fornitura di servizi di consulenza, avere sede legale nell'Unione Europea e almeno una sede operativa di riferimento in Regione Toscana, essere dotato di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, capacità ed esperienza sulle tematiche di interesse e sufficienti mezzi tecnici e capacità amministrativa come specificato paragrafo al 2.1.1 "*Requisiti minimi per il riconoscimento degli Organismi di consulenza.*"

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa RTI (ATI, ATS ecc....), tutti i partecipanti devono avere i requisiti previsti per essere beneficiario fin dal momento della presentazione della domanda di aiuto.

In caso di RTI, da costituire, i beneficiari/partner devono dichiarare l'intenzione di costituirsi in RTI e indicare il soggetto capofila mediante un apposito atto di impegno sottoscritto da tutti i componenti.

Il capofila presenta la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti partner.

All'interno dell'atto costitutivo del RTI o in documento ad esso allegato devono essere individuati gli impegni dei partner, le responsabilità reciproche e le relative quote di finanziamento necessarie alla regolare attuazione del progetto approvato.

Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile il capofila:

- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partner;
- è tenuto a informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con Regione Toscana;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila che sostiene le spese del progetto provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e la trasmette al capofila;
- presenta la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli partner che partecipano all'Associazione temporanea e pertanto presenta tutte le spese sostenute direttamente e dai partner;
- è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo e lo deve ripartire in quota parte tra i soggetti aderenti al RTI secondo quanto previsto dal progetto. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso.

Ogni prestatore di servizi di consulenza/organismo può presentare una sola domanda di aiuto (singolarmente oppure come capofila o partner di RTI). Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l'esclusione da tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato il vincolo.

2.1.1 Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di consulenza e qualifiche dei consulenti abilitati a prestare servizi di consulenza

Al fine di ricevere il sostegno di cui al presente bando e al fine di essere riconosciuti dalla Regione Toscana come organismo di consulenza da iscrivere al Registro Unico nazionale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole ai sensi del DM 3 febbraio 2016 "Istituzione di un sistema di consulenza aziendale in agricoltura", i soggetti beneficiari devono:

A) disporre di almeno un consulente dotato di adeguate qualifiche e regolarmente formato ai sensi dell'articolo 4 del suddetto DM 3 febbraio 2016 in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1 del DM stesso.

Di seguito si specificano le qualifiche dei consulenti abilitati ad prestare servizi di consulenza:

- consulenti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.
- consulenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza;

- b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di seguito indicati:

- essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
- avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
- prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;

- b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;

- c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

B) disporre di mezzi tecnici ed amministrativi idonei a garantire una corretta gestione amministrativa e contabile del servizio di consulenza e una corretta predisposizione dei documenti necessari per lo svolgimento del procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente bando.

Pertanto devono essere comunicati e/o resi disponibili: nominativo del referente unico di progetto, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata, idonea attrezzatura informatica, connessione internet.

2.1.2 Incompatibilità

Sono esclusi dalle procedure di selezione i prestatori di servizi di consulenza/organismi che si trovano in condizione di conflitto di interesse (Reg. UE 1305/2013, art. 15, comma 3).

Deve inoltre essere garantita la netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo a favore dei destinatari finali dei servizi di consulenza.

Costituiscono casi incompatibilità, da verificare sia nei confronti del soggetto prestatore del servizio di consulenza sia nei confronti delle persone fisiche che svolgono l'attività di consulente:

- 1) l'esercizio di attività di produzione e/o vendita di beni di supporto per la gestione aziendale e di mezzi tecnici per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia,

- 2) lo svolgimento di attività di controllo e certificazione ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale,
- 3) attività di gestione e controllo nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi all'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale nel territorio regionale.

2.2 Destinatari finali dei servizi di consulenza

In relazione alle diverse tematiche trattate, la consulenza è prestata agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori e agli altri gestori del territorio. Tali soggetti sono quindi i fruitori della consulenza e sono chiamati, ai fini del presente bando, "destinatari finali dei servizi di consulenza". I destinatari finali dei servizi di consulenza devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale.

In particolare, sono destinatari finali dei servizi di consulenza:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
3. Enti gestori del territorio rappresentati da Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco ed altri eventuali Enti pubblici gestori aree forestali.

L'accesso ai servizi di consulenza è volontario. La prestazione di ciascun servizio di consulenza deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di fornitura del servizio di consulenza da parte del beneficiario/fornitore del servizio e del destinatario finale che ha aderito alla proposta di consulenza.

Sono esclusi dal sostegno i destinatari finali che si trovano in situazione di difficoltà e che non soddisfano la clausola deggendorf.

2.3 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari", e tutti i componenti degli eventuali costituiti o costituendi RTI, devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 della Giunta Regionale sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i beneficiari richiedenti il sostegno devono dichiarare di essere consapevoli:

4. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
5. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;

Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1. a 5. devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il soggetto beneficiario alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.4 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono:

- essere in regola relativamente al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva). L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
- essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, per aiuti individuati come illegittimi e incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto. In particolare è dovuta la verifica sull'Elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali elencati nel sito del Dipartimento Politiche Europee (<http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>), secondo quanto definito nel punto 6.2.1 del PSR, condizionalità ex ante G5, az.2/a.;
- ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" o

quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato;

- non essere imprese in difficoltà ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo. Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (CE) 702/2014;
- essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico), ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Inoltre è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto 2.3 "Condizioni di accesso" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

3 Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Tipologie di consulenza

Ai beneficiari è richiesta la presentazione di un Progetto di consulenza comprensivo di uno o più servizi di consulenza differenziati relativamente alle tematiche di consulenza e al target di destinatari finali.

Sono previste due tipologie di servizi di consulenza:

A) Servizio di Consulenza di base

- Obiettivo: soluzione di problematiche legate a tecniche e adempimenti dei quali il destinatario finale del servizio è competente, ma necessita di consigli, migliorie e/o aggiustamenti.
- Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, confronto diretto presso l'azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
- Almeno due visite in azienda.
- Impegno massimo ammissibile in termini di ore lavorative: 14.

B) Servizio di consulenza specialistica

- Obiettivo: soluzione di problematiche che necessitano l'utilizzo di una tecnica, strumento o modalità di gestione innovativo, anche nell'ambito di un processo produttivo consueto.
- Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, esecuzione prova pratica presso l'azienda o soggetto terzo per la verifica delle modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata, confronto diretto presso l'azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
- Almeno tre visite in azienda.
- Impegno massimo ammissibile in termini di ore lavorative: 34

Il beneficiario dovrà dimostrare la congruità tecnica del progetto da intendere come adeguatezza del numero di ore previste per lo svolgimento del singolo servizio di consulenza proposto rispetto alle attività effettivamente da svolgere come descritte nel progetto stesso.

3.2 Tematiche

Le tematiche su cui dovrà vertere la consulenza sono le seguenti:

N.	TEMATICA	PERCORSI DI CONSULENZA	TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI CONSULENZA
1	Condizionalità	a) Obblighi aziendali derivanti da CGO e BCAA	A

		b) Adeguamento nuove normative	A
2	Pratiche benefiche per ambiente e clima	a) Verifica e adattamento dei sistemi colturali ai cambiamenti climatici	A/B
		b) Conservazione del suolo e sistemi colturali conservativi	
		c) Agricoltura e allevamento biologico	
3	Investimenti e competitività	a) Tecniche di marketing e internazionalizzazione delle imprese; promozione e valorizzazione delle produzioni agricole di qualità.	A/B
		b) Supporto e sviluppo delle filiere corte	
		c) Management aziendale: gestione amministrativa e finanziaria, accesso al credito, problematiche gestionali con particolare riferimento alla intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro.	
		d) Supporto alla certificazione bio, dop ecc.....	
4	Direttiva Acque	a) Normativa sulla gestione risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione di effluenti e di acque reflue, utilizzo fertilizzanti e prodotti fitosanitari per la salvaguardia delle acque ad uso idropotabile	A
		b) Tecniche innovative di irrigazione, gestione risorse idriche finalizzate al risparmio idrico, gestione degli invasi idrici aziendali	B
		c) Piani di concimazione e piani di utilizzazione agronomica	
5	Uso prodotti fitosanitari, difesa integrata e biologica	a) Normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	A
		b) Tecniche per l'impiego e il controllo dei prodotti fitosanitari e impatti ambientali e sulla salute umana	B
		c) Strategie di difesa fitosanitaria in agricoltura biologica e integrata	A/B
6	Sicurezza sul lavoro e dell'azienda	a) Obblighi derivanti dalla normativa vigente	A
		b) Protocolli di valutazione dei rischi in azienda e impostazione degli adempimenti obbligatori	B
7	Primo insediamento	a) Supporto alla redazione del piano di sviluppo aziendale	A/B
		b) Imprenditore agricolo professionale	A
8	Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e agrobiodiversità	a) Valorizzazione dell'agrobiodiversità animale e vegetale	A/B
		b) Agroenergie e energie rinnovabili: biomasse, solare termico, fotovoltaico, eolico e geotermico	
		c) Bioeconomia e economia circolare	
9	Zootecnica	a) Obblighi derivanti dalla normativa sulla condizionalità e sulla sicurezza alimentare, pratiche e tecniche dell'azienda sostenibili per l'ambiente e rispondenti ai cambiamenti climatici, prevenzione degli attacchi di predatori	

		b) Miglioramento tecnico economico dell'azienda: tecniche di allevamento, gestione delle risorse foraggere e della fase di alimentazione, benessere animale, profili sanitari e miglioramento della riproduzione animale, qualità e valorizzazione delle produzioni.	A/B
10	Elementi normativi ed opportunità del PSR 2014-2020	a) predisposizione della domanda grafica, fasi successive all'ammissione al finanziamento compreso il rispetto degli impegni assunti	A
11	Innovazione tecnologica e informatica, agricoltura di precisione	a) Agricoltura di precisione: analisi delle prassi migliorative nei cicli produttivi agricoli e tecnologie abilitanti	A/B
		b) Innovazione tecnologica ed informatica: introduzione delle tecnologie abilitanti nelle specifiche fasi dei processi produttivi agricoli e digitalizzazione	A/B
12	Silvicoltura	a) Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, adeguamento nuove normative forestale nazionale e regionale, "Due Diligence" e sicurezza sul lavoro in ambito forestale.	A
		b) Miglioramento economico ambientale: gestione forestale sostenibile e clima, pianificazione aziendale, innovazioni tecniche, opportunità derivanti dal PSR, energia da fonti rinnovabili e fruizione turistico/ricreativa e sociale	B

3.3 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.3.1 Localizzazione degli interventi

Intero territorio regionale.

3.3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva e miele

La consulenza per i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato su materie attinenti i settori ortofrutticolo, olivo-oleicolo o del miele, sono a carico esclusivamente dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori. Per la complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro e con altri strumenti della politica agricola comune si rimanda al paragrafo 14 del PSR 2014-2020 Regione Toscana.

Per materie attinenti si intendono quelle riferite a processi produttivi direttamente riconducibili ai settori e/o alle filiere richiamate. Da queste iniziative sono esclusi i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato.

3.4 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto è pari a 1.300.000 euro; per la determinazione del valore complessivo del progetto saranno richieste manifestazioni di interesse ai servizi di consulenza previsti nel progetto (preadesioni).

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 15.000 euro.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

Il massimale di sostegno per ogni destinatario finale dei servizi di consulenza è fissato in 4.500 euro nell'arco dell'intera programmazione.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Spese ammissibili

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi"

In attuazione della citata disposizione, nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l'11/2/2016, è stato sancito accordo n. 4.18/2016/02 sul documento elaborato dal Mipaaf "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabilisce disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR.

Le disposizioni che seguono sono state elaborate in coerenza con il suddetto documento.

Sono ammissibili i costi necessari e congrui per l'erogazione del servizio di consulenza come determinati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, ovvero tramite tabelle standard di costi unitari.

La spesa ammissibile è calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo studio di cui sopra individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza pari a 54 euro/ora.

Le categorie di spesa considerate nel suddetto costo semplificato sono: 1) compenso/costo del consulente, 2) spese di viaggio (con particolare riferimento ai viaggi necessari per raggiungere la sede operativa del destinatario finale), 3) spese generali o indirette (gestione amministrativa, coordinamento, progettazione e costi per il mantenimento della/delle strutture del prestatore di servizi di consulenza/organismo.

3.5.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese ulteriori rispetto a quanto specificato nel precedente paragrafo 3.4.1 "Spese ammissibili".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione: 2.1	Contributo in conto capitale	Sostegno nella misura del 80% della spesa ammissibile a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza stessa. ogni caso l'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 Euro per consulenza. La spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, è calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo studio di cui sopra individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza pari a 54 euro/ora.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4 Criteri di selezione/valutazione

Sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza"

Principi	Criteri	Punti (fino a)																								
Qualità del progetto di consulenza in termine di rispondenza alle tematiche ed agli obiettivi definiti negli avvisi, di qualità tecnica del servizio offerto, di collegamenti con le altre misure del PSR nonché sul target dell'intervento di consulenza (*)	Coerenza con le Focus area specifiche (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)	9																								
	Collegamento con le misure del PSR pertinenti l'oggetto di consulenza (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)	9																								
	Completezza e chiarezza nella descrizione delle attività di consulenza (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)	9																								
	Metodologia di restituzione dei risultati, follow-up, utilizzo di supporti on-line, servizi accessori innovativi e di strumenti di controllabilità delle attività (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)	9																								
	Pertinenza degli elaborati documentali con le attività indicate nel progetto e con l'esigenza di verifica del risultato (sistema di qualità interno, monitoraggio, descrizione e strutturazione dell'elaborato finale) (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)	9																								
		45																								
Adeguate risorse in termini di personale qualificato regolarmente formato rispetto al servizio erogato; sufficienti mezzi tecnici ed amministrativi; adeguata esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza	Esperienza dell'Organismo maturata nelle tematiche della consulenza prevista nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando (fino ad un anno=1, da 2 a 3 anni =3 da 4 a 5 anni = 5;)	5																								
	Adeguatezza delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dagli organismi di consulenza rispetto agli obiettivi, capillarità della presenza sul territorio regionale (**): - tutto il territorio regionale: punti 6 - almeno 6 territori provinciali: punti 4 - almeno 3 territori provinciali: punti 2 PUNTEGGI NON CUMULABILI	6																								
	Coerenza delle professionalità impiegate con le attività indicate nel progetto (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 8; ottimo= da 9 a 11)	11																								
	Disponibilità di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o disponibilità di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza :	10																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N. Tematiche consulenza</th> <th>N. consulenti sup.10</th> <th>N. consulenti da 9 a 7</th> <th>N. consulenti da 6 a 3</th> <th>N. consulenti inferiore a 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 1 a 3</td> <td>Punti 10</td> <td>Punti 7</td> <td>Punti 5</td> <td>Punti 3</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6</td> <td>Punti 10</td> <td>Punti 6</td> <td>Punti 4</td> <td>Punti 2</td> </tr> <tr> <td>Da 7 a 10</td> <td>Punti 10</td> <td>Punti 5</td> <td>Punti 3</td> <td>Punti 0</td> </tr> <tr> <td>Da 11 a 12</td> <td>Punti 10</td> <td>Punti 3</td> <td>Punti 0</td> <td>Punti 0</td> </tr> </tbody> </table>	N. Tematiche consulenza	N. consulenti sup.10	N. consulenti da 9 a 7	N. consulenti da 6 a 3	N. consulenti inferiore a 2	Da 1 a 3	Punti 10	Punti 7	Punti 5	Punti 3	Da 4 a 6	Punti 10	Punti 6	Punti 4	Punti 2	Da 7 a 10	Punti 10	Punti 5	Punti 3	Punti 0	Da 11 a 12	Punti 10	Punti 3	Punti 0	Punti 0
N. Tematiche consulenza	N. consulenti sup.10	N. consulenti da 9 a 7	N. consulenti da 6 a 3	N. consulenti inferiore a 2																						
Da 1 a 3	Punti 10	Punti 7	Punti 5	Punti 3																						
Da 4 a 6	Punti 10	Punti 6	Punti 4	Punti 2																						
Da 7 a 10	Punti 10	Punti 5	Punti 3	Punti 0																						
Da 11 a 12	Punti 10	Punti 3	Punti 0	Punti 0																						
In caso di consulenti dipendenti a tempo indeterminato o nel caso di consulenti titolari dell'organismo di consulenza i punteggi verranno parametrati applicando il coefficiente 1. In caso di consulenti dipendenti a tempo determinato i punteggi verranno parametrati applicando il coefficiente 0.60. Per le altre tipologie di consulenti si applica il coefficiente 0.40																										

	Organismo i cui associati sono agricoltori singoli o associati o detentori di aree forestali. N° associati: dal 51% al 70% = 2 punti; dal 71% al 90% = 3 punti; oltre il 90% = 5 punti. In caso di società di capitali le percentuali si riferiscono alle quote di capitale sociale.	5
	Consulenza svolta in prevalenza in presenza del beneficiario finale. Dal 30% al 50% delle ore di consulenza=4, oltre il 50%=8	8
		45
Totale		90
Punteggio minimo		40

(*) Relativamente ai criteri 1 e 2 la metodologia per l'assegnazione dei giudizi sarà esplicitata nel bando, per i criteri 3, 4 e 5, la Commissione che valuterà i progetti stabilirà prima dell'avvio dei lavori la metodologia con la quale assegnerà questi giudizi per ogni criterio.

(**) Nel bando saranno precisate le condizioni necessarie per rispondere al requisito della capillarità della presenza sul territorio.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo relativamente ai criteri di selezione corrispondenti al principio "Adeguate risorse in termini di personale qualificato regolarmente formato, rispetto al servizio erogato; sufficienti mezzi tecnici ed amministrativi; adeguata esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza" emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati, si procederà a ridurre il punteggio iniziale al valore effettivo. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 40 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5 Tempistica e contenuti della domanda di aiuto

Il richiedente, potenziale beneficiario può presentare la domanda di aiuto dal 15 ottobre al 14 dicembre 2018.

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome e dimensioni dell'impresa;
- descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- ubicazione del progetto o dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

L'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2, paragrafo 25 del Reg. (CE) 702/2014).